RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI, DELLA SCUOLA DI GUERRA, DELL'OFFICINA CARTE-VALORI E DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA IN TORINO E APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON QUEL COMUNE PER LA SISTEMAZIONE PREDETTA

Art. 8 (Convenzione)

I nuovi edifici ad uso degli uffici finanziari, della scuola di guerra e dell'officina carte-valori dovranno essere ultimati entro tre anni dal giorno in cui saranno consegnati al comune di Torino i progetti concordati e definitivamente approvati nei modi di cui all'art. 6.

I lavori di adattamento della biblioteca dovranno essere compiuti nello stesso termine di tre anni dalla data della consegna al Comune del progetto concordato ed approvato come sopra, sempreche', ben inteso, i locali da trasformare siano sgombri e disponibili per l'esecuzione dei lavori.

Il collaudo dovra' essere compiuto nel termine massimo di sei mesi dalla ultimazione dei singoli edifici ed opere e vi si procedera' secondo le norme vigenti.

Versione in vigore dal 7 settembre 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta
Estremi	Legge 21 luglio 1907, n. 581
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-sistemazione-degli-uffici-finanziari-della-scuola-di/convenzione-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it